

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4825 del 29/09/2021
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Novi di Modena, richiesta dall'impresa "CONSORZI AGRARI D'ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI" in breve "C.A.I. S.P.A." per l'attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura, che voltura la DET-AMB-2018-325 del 22/01/2018 rilasciata dal SAC Arpae di Modena a "Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop." avente scadenza il 17/01/2033.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4975 del 29/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Novi di Modena, richiesta dall'impresa "CONSORZI AGRARI D'ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI" in breve "C.A.I. S.P.A." per l'attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura, che voltura la DET-AMB-2018-325 del 22/01/2018 rilasciata dal SAC Arpae di Modena a "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP." avente scadenza il 17/01/2033.

Riferimento SUAP 665/2021 – Unione delle Terre d'Argine

Pratica Sinadoc n. 24269/2021

La dirigente responsabile Dott.ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

VISTO CHE:

il giorno 30/08/2021, l'impresa C.A.I. S.P.A. con sede legale in Roma, via Ventiquattro Maggio 43, attraverso il proprio legale rappresentante sig. Ivan Cremonini, ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto sito nel Comune di Novi di Modena, via Serragli 16;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine al protocollo n.665 del 30/08/2021 e da ARPAE al protocollo n. 134379 del 31/08/2021;

l'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi: DET-AMB-2018-325 del 22/01/2018 rilasciata dal SAC Arpae di Modena a "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP." avente scadenza il 17/01/2033.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

DATO ATTO CHE:

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 26,00 corrisposte ad ARPAE ER;

la ditta C.A.I. S.P.A ha rilevato l'attività di deposito cereali e materiali utili all'agricoltura autorizzata con DET-AMB-2018-325 del 22/01/2018 rilasciata dal SAC Arpae di Modena a "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP." avente scadenza il 17/01/2033.

a corredo dell'istanza di voltura viene esibito "Atto di conferimento di ramo d'azienda in esecuzione di delibera di aumento di capitale sociale" registrato il 17/08/2020, protocollo n. 22156,

la ditta C.A.I. S.P.A. ha dichiarato che sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il suo svolgimento;

è agli atti, con nota protocollo n. 20322 del 17/10/2017, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Sig. Marco Mascarino, in qualità di Tecnico Competente in Acustica dichiara che nello svolgimento delle attività previste all'interno dei locali oggetto di richiesta di AUA vengono rispettati i limiti di rumori individuati dal DPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali) per attività che non rientrano nell'allegato B di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011.

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva*;

le pertinenti norme settoriali oggi vigenti

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento dott. Fausto Prandini, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate

anche ai fini della sua interpretazione:

- 1) di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta/gestore C.A.I. S.P.A. P.IVA 15386841009 per l'impianto in Comune di Novi di Modena via Serragli 16, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali (sub-irrigazione)	Comune di Novi di Modena

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provvedimento n.325 del 22/01/2018, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - Allegato acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 3) di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4) di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC di Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

- 5) di confermare la data di scadenza della presente AUA al 17 gennaio 2033 fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- 6) di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
- 7) di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 8) di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 9) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
- 10) di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 11) di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
- 12) di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa (ad es. contratto di locazione, o comodato, o affitto, oppure la successione mortis causa).

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.